ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un Avvocato.

Art. 2 – Attivazione del procedimento. Domanda di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si attiva, ex art. 4, comma 1 D. Lgs 28/2010, attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.d.M.), con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
   La domanda di mediazione può essere effettuata sia utilizzando il modulo predisposto dall'O.d.M., sia in carta e forma libera.
   Essa deve contenere:
   a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
   b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
   c) la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
   d) l'indicazione del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile;
   e) i dati identificativi del difensore della parte, cui poter far pervenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, con indicazione dei recapiti telefonici, *fax* e dell'indirizzo di posta elettronica.
2. La domanda può inoltre contenere:
   a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
   b) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
   c) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, anche con l'indicazione *congiunta* di un mediatore inserito nell'elenco tenuto dall'O.d.M..
4. Il deposito della domanda, nonché l'adesione alla stessa della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento, dello Statuto dell'O.d.M. e delle indennità di cui alla tabella allegata, oltre che riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.d.M. Medesimo.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.lgs. 28/2010, in caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolgerà dinanzi all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, con esclusione di quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore. Gli atti sono custoditi in apposito fascicolo debitamente numerato dal Responsabile dell'organismo, all'interno del registro degli affari di mediazione.

Art. 3 - La segreteria

1. Sotto il controllo del Consiglio Direttivo, la Segreteria dell'O.d.M. amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria non devono entrare nel merito della controversia e non devono svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. Coadiuvando il Direttivo, la Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria, inoltre, verifica:
   a) la conformità della domanda di mediazione e dell'adesione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e le annota nell'apposito registro;
   b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento prima dello svolgimento del primo incontro di mediazione, e delle ulteriori spese vive documentate e delle indennità di mediazione prima del rilascio del verbale attestante la conclusione del procedimento ai sensi dell'Art. 11 D.lgs. 28/2010; In difetto del versamento delle spese di avvio del procedimento, la domanda di mediazione viene dichiarata irricevibile e non si darà luogo neppure al primo incontro. Fatti salvi i casi di cui all'art. 5 comma 1-*Bis*, D.lgs. 28/2010, così come disposto dal punto 11 dell'art. 10 del presente regolamento;
   c) la sottoscrizione, ad opera della parte istante e della parte aderente, di apposita dichiarazione di riconoscimento di debito ex Art. 1988 c.c. avente ad oggetto l'intero importo dovuto, a titolo di spese di avvio e vive documentate nonché delle indennità di mediazione se dovute, nonché, l'effettivo integrale versamento di tali somme prima del rilascio dell'eventuale verbale di conclusione del procedimento di cui all'Art. 11 D.lgs. 28/2010 ed all'Art. 9 del presente Regolamento, che a tale versamento resta condizionato; salvo quanto disposto dal Punto 11 dell'Art. 10 del presente Regolamento con riferimento alle ipotesi di cui all'Art. 5, comma 1-*Bis* D.lgs. 28/2010;
4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
   a) al mediatore la designazione
   b) al difensore della parte istante: il nominativo del mediatore designato, il luogo e la data dell'incontro di mediazione, quest'ultima da fissarsi possibilmente nel termine di cui al primo comma dell'art. 8 D. Lgs 28/2010; le agevolazioni fiscali previste dal combinato disposto degli articoli 17 e 20 D. Lgs 28/2010;
   c) al difensore della parte istante che <u>la parte istante dovrà provvedere a sua cura e spese a comunicare all'altra o alle altre parti</u>:
      - l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
      - il nominativo del mediatore designato;
      - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione; a munirsi di difensore ed a partecipare comunque personalmente al procedimento, avvertendole che il primo incontro con la parte istante, avente carattere preliminare, avrà comunque luogo, anche in difetto di partecipazione di alcuna delle altre parti. Nel corso di tale incontro il mediatore, tra l'altro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed all'esito le invita, unitamente ai loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria ed in caso positivo procede con lo svolgimento di essa.
      - i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e l'avvertimento della circostanza che, ai sensi dell'Art. 8, comma 4-*Bis*, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. e condanna la parte che, nei casi previsti dall'Art. 5, D.Lgs. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
5. La Segreteria rilascia il processo verbale di conclusione del procedimento così come previsto dell'Art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
   Gli atti relativi, concluso il procedimento, saranno conservati presso la sede dell'O.d.M.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo in quest'ultimo caso verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'O.d.M. designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori depositato presso la propria Segreteria.
4. Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, inclusivo di oneri ed accessori di legge, pari al 70% delle sole indennità nette di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento, determinata ai sensi dell'art. 16 DM 180 e ss. mm. L'onorario è corrisposto al termine della procedura e subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'O.d.M..
5. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'O.d.M. provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che prevedano l'affidamento ai mediatori Praticanti Avvocati Abilitati delle sole controversie di valore fino ad €. 25.000,00 e l'esclusione dalla selezione di coloro che abbiano già ricevuto un incarico. Fermo restando, che, ai sensi dell'Art. 7, co. 5, lett. c del D.M. 180/2010, le parti potranno ottenere, previ istanza, di designare un mediatore di comune fiducia da loro individuato tra gli iscritti all'O.d.M., purché in sede di introduzione congiunta della procedura di mediazione.
6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
7. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare la ricezione, e comunque prontamente e non oltre tre giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
8. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento, secondo le indicazioni di cui all'art. 15 dello Statuto, aderendo al codice di comportamento. Soltanto dopo tale sottoscrizione, il procedimento di mediazione potrà avere inizio.
9. Le parti possono richiedere all'O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.d.M. nominerà un altro mediatore.
10. L'O.d.M. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.d.M. medesimo.
11. Solo in casi particolari, ovvero laddove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, nel rispetto del principio della rotazione, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.M., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.
    Né il mediatore né l'O.d.M. assumono obblighi nei confronti dell'esperto nominato il quale, accettando l'incarico, dovrà espressamente rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del mediatore e dell'O.d.M.. Il compenso per l'esperto è liquidato a parte.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina, ovvero deve rinunciare alla stessa, quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare con una delle parti, e comunque in tutte le ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista suo socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 6-*Bis* – Obbligo dei Mediatori iscritti all'aggiornamento

1. Gli Avvocati iscritti quali mediatori negli appositi elenchi e sezioni dell'O.d.M. sono obbligati a rimanere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 55-*Bis* e ss. mm. Del Codice Deontologico Forense, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 16, comma 4-*Bis*, D.Lgs. 28/2010, e delle norme di attuazione di esso.
2. I Praticanti Abilitati iscritti quali mediatori negli appositi elenchi e sezioni dell'O.d.M. sono obbligati, ex art. 4, co. 3, lett. b), DM 180/2010, come modificato ex DM Giustizia 145/2011 e ss.mm.:
   a) a frequentare specifici corsi di aggiornamento su base almeno biennale, presso gli enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia e comunque in base alle norme di legge e regolamentari;
   b) a partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti e comunque in base alle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 6-*Ter* – Modalità di assolvimento dell'obbligo del tirocinio assistito presso l'O.d.M.

1. L'O.d.M., in ossequio a quanto disposto dall'Art. 8, co. 4, D.M. 180/2010, come modificato ex D.M. Giustizia 145/2011, consente ai mediatori la partecipazione gratuita, nella forma del tirocinio assistito, alle procedure tenute dal medesimo.
2. Onde non alterare lo svolgimento della procedura di mediazione, la partecipazione alla medesima, a titolo di tirocinio assistito, sarà consentita ad un numero massimo di due mediatori-tirocinanti per procedimento.
3. Le domande degli aspiranti mediatori-tirocinanti saranno raccolte, in ordine cronologico, in apposito elenco tenuto a cura della Segreteria.
4. In caso di eccesso di domande da parte degli aspiranti mediatori-tirocinanti sarà accordata prevalenza ai mediatori iscritti negli elenchi dell'O.d.M. e, comunque, in via sussidiaria a coloro che abbiano anteriormente depositato la domanda di tirocinio assistito.
5. Ferma la preferenza accordata agli iscritti negli elenchi dell'O.d.M., per i tirocini assistiti successivi al primo, sarà applicato, per quanto possibile, un criterio di rotazione.
6. Gli aspiranti mediatori-tirocinanti non appartenenti agli elenchi dell'O.d.M., dovranno accludere, alla domanda di tirocinio assistito, autocertificazione attestante la loro condizione di Avvocati iscritti all'albo o di Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito registro, indicando l'Ordine di appartenenza, unitamente ad una dichiarazione di accettazione incondizionata e di adesione allo Statuto, al Regolamento ed al Codice Etico dell'O.d.M. tempo per tempo vigente.
7. Gli aspiranti mediatori-tirocinanti saranno, al pari dei mediatori, in ogni caso, tenuti al rispetto integrale delle pertinenti norme dettate dal presente regolamento, dallo Statuto e dal Codice Etico dell'O.d.M., oltre che delle norme da questi richiamate.

Art. 7 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni), il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Non sono in ogni caso consentite comunicazioni delle parti riservate al solo mediatore, salvo quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
7. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - Procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo che il mediatore designato abbia reso l'apposita dichiarazione di cui all'Art. 5, co. 7, secondo le modalità ed i termini indicati dall'Art. 15 dello Statuto. Il primo incontro tra le parti verrà fissato entro trenta giorni dal deposito dell'istanza introduttiva.
2. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
3. Le parti partecipano alla procedura con l'assistenza di uno o più Avvocati e/o loro sostituti, comunque Avvocati, muniti di delega scritta.
4. Al termine di ciascun incontro, il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il primo incontro di mediazione, avente carattere preliminare, avrà comunque luogo, anche in difetto di partecipazione di alcuna delle parti; nel corso di tale incontro il Mediatore, tra l'altro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed all'esito le invita, unitamente ai loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria ed in caso positivo procede con lo svolgimento di essa, in caso contrario forma processo verbale in cui si dà atto del mancato accordo delle parti, ovvero, in alternativa, della impossibilità di procedere con la mediazione per mancata partecipazione di alcuna di esse.
   Comunque in caso di mancata tempestiva adesione di alcuna delle parti invitate, la parte istante ha facoltà di rinunciare alla procedura, fermo il pagamento delle spese eventualmente dovute, in tal caso l'O.d.M. non rilascerà alcun verbale di conclusione del procedimento.
6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
7. Se le parti acconsentono a dare corso alla procedura di mediazione vera e propria all'esito del primo incontro di mediazione e/o nel corso di esso, il mediatore persegue il raggiungimento di un accordo, eventualmente mediante la formulazione di una proposta, qualora sia raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo stesso. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi.
8. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
9. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, secondo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs 28/2010, se il provvedimento che definisce il giudizio:
   a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo

corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

10. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
11. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, anche per via telematica, ed in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
12. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine suddetto, la proposta si ha per rifiutata.
13. In ognuna delle ipotesi di conclusione del procedimento di cui al seguente Art. 9, il mediatore, in considerazione delle attività procedimentali svolte a termini del presente Art. 8, indica in foglio separato la **proposta analitica di liquidazione delle indennità di mediazione e delle altre spese** di cui al seguente Art. 10 ed alla Tabella A allegata al presente Regolamento, secondo i criteri ivi indicati, specificando gli importi dovuti per ciascuna voce ed avendo cura di indicare le eventuali somme già corrisposte da alcuna delle parti e le relative causali.

    Fermo il disposto dell'Art. 3, co. 3, lett. b) e c) e dell'Art. 9, co. 7) del presente Regolamento, la Segreteria dell'O.d.M. informa, quindi, il Tesoriere dell'avvenuto deposito della proposta di liquidazione e questi:

    a) qualora ritenga corretta e congrua la proposta di liquidazione promanante del mediatore la vista, ratificandola definitivamente;
    b) qualora non ritenga congrua e/o corretta detta proposta di liquidazione, la emenda opportunamente, per tal modo provvedendo alla definitiva liquidazione delle indennità di mediazione e delle altre spese di cui al seguente Art. 10 ed alla Tabella A allegata al presente Regolamento;
    c) qualora, infine, secondo il suo prudente apprezzamento, ritenga che la liquidazione in parola presenti particolari aspetti problematici può sottoporre la questione al Consiglio Direttivo dell'O.d.M., per le opportune deliberazioni collegiali, dandone immediata notizia al Coordinatore dell'O.d.M. affinché questi provveda, col massimo della sollecitudine, alla convocazione di apposita riunione e/o all'inserzione della questione all'ordine del giorno di una riunione eventualmente già convocata.

Art. 9 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
    a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
    b) quando le parti raggiungono ovvero non raggiungono un accordo;
    c) quando le parti aderiscono ovvero non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
    d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
    e) decorsi comunque tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. La sospensione o la cancellazione dell'O.d.M. dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla relativa trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti e/o i soggetti che hanno partecipato al procedimento di mediazione, oltre ad un originale che resterà depositato presso la Segreteria dell'O.d.M. e tanti originali quanti ne occorrano per l'eventuale registrazione dell'accordo in esso contenuto.

7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'O.d.M. e di esso è rilasciato originale (ai sensi del precedente comma 6) e/o copia alle parti che lo richiedono, previo integrale pagamento, per quanto di spettanza, delle somme di cui all'Art. 3, co. 3, lett. b) del presente Regolamento, salvo quanto stabilito dal medesimo Art. 3, co. 3, lett. c).
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti a cura e spese delle parti.
9. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.d.M., il cui modello è allegato al presente Regolamento.
   Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile dell'organismo, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 9-*Bis* - Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 10 – Indennità di mediazione ed altre spese

1. L'**indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le **spese di avvio** è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, oltre oneri fiscali, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le **spese di mediazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
4. È altresì dovuto, da ciascuna delle parti, il rimborso delle **spese vive documentate** sostenute dall'O.d.M. in relazione alla procedura che le coinvolge.
5. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all'O.d.M. a titolo di spese di mediazione, ferma la debenza delle somme di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente Articolo.
6. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
   a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
   b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
   c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11del decreto legislativo 28/2010;
   d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
   e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
7. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al

primo scaglione è liberamente determinato.

8. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
9. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
10. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, 00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;
11. Le spese di avvio della mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Le spese di mediazione e le spese vive documentate debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-*Bis*, D.Lgs. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;
12. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
13. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
14. Ai fini della corresponsione dell'indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Art. 11 – Indennità per i non abbienti

1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'Art. 5, comma 1-*Bis*, D.Lgs. 28/2010, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'Art. 5, comma 2 del D.lgs. 28/2010, all'O.d.M. non è dovuta alcuna indennità dalla la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mm. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M., apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
2. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.
   Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
3. L'O.d.M. tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento; il nominativo del mediatore; l'esito della mediazione; l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'O.d.M. può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

Art. 12 - Responsabilità dell'O.d.M.

1. E' di competenza esclusiva delle parti:
   - l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni,prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
   - le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
   - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione , con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
   - l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
   - la determinazione del valore della controversia;
   - la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;

- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio , alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento devono intendersi ordinatori e non sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno.

Il Segretario
Avv. Andrea Vella

Il Presidente
Avv. Luca Conti

Il presente Regolamento è stato adottato con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti n° 11/c del 07.07.2011 ed emendato con Deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti n° 8 del 18.11.2011, n° 30 del 01.12.2011, n° 3 del 16.03.2012, n° 14 DEL 21.06.2012 nonché, da ultimo con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n° ____ del __.__.____.

Adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti del 7/07/2011

Omissis

II) Si procede alla trattazione del punto 2 dell'O.D.G. e si procede innanzitutto all'esame della bozza di "Codice Etico - Comportamentale" per i Conciliatori, già trasmesso a tutti consiglieri tramite mail

la stessa viene approvata all'unanimità;

(B) Si procede all'esame della bozza di Statuto. Sul punto relativo alla preclusione di cui all'art. 10, ultimo comma, ultima linea (divieto di iscrizione ad altri Organismi di Mediazione) vengono messe ai voti le seguenti proposte: 1) obbligo assoluto di esclusiva; 2) Alcun obbligo di esclusiva; 3) Obbligo di esclusiva nell'ambito circondariale. A questo punto l'Avv. Barlante in considerazione della assenza di 2 consiglieri e della pluralità delle proposte che non consentono una deliberazione condivisa da una rilevante maggioranza chiede che il Presidente voglia differire, anche ad horas, la votazione su tale punto dello Statuto. Il Presidente rileva che il punto in questione viene oggi per la terza volta all'Ordine del giorno ritiene che lo stesso possa e debba essere deciso ed invita i proponenti delle ~~varie~~ ipotesi n. 1 e n. 2 a confluire nella terza in modo da giungere ad una soluzione di mediazione nella quale possa riconoscersi il maggior numero di Consiglieri. Ciò posto si inizia con la votazione sulla proposta n. 3 che ottiene i voti favorevoli dei Consiglieri: Ciarnelli, Boggio, Cavalli, Vella e Conti (n. 5); la proposta n. 1 ottiene i voti favorevoli dei Consiglieri: Barlante e Falzioni (n. 2). Viene pertanto approvata la proposta n. 3 a maggioranza. Il Consiglio all'unanimità delibera che il Consiglio Direttivo dell'OdC debba essere costituito da n. 1 Coordinatore e n. 4 Consiglieri. Per il resto il Consiglio approva la bozza con le integrazioni ed emende vergate a penna nella copia CAD sottoscritta dal Segretario e dal Presidente.

(C) Si procede all'esame della bozza di Regolamento che viene approvata con le emende vergate a penna e sottoscritte da Segretario e Presidente.

Alle ore 19 e 20 esce l'Avv. Cavalli

Del che è verbale, chiuso alle 19 e 25.

Il Presidente

Il Segretario

Adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti del 18/11/2011

Omissis

8) Si procede alla trattazione del punto 3 dell'OdG ed il Consiglio approva le modifiche al Regolamento - Statuto e Codice Etico proposte dall'Organismo Direttivo nei limiti degli emanti, vergati sulla copia a mano e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. Si approva le tabelle delle tariffe ridotte del 10% rispetto a quelle ministeriali

Omissis

Adunanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

del 1/12/2011

Omissis

30) Il Consiglio delibera, su proposta dell'Organismo Direttivo dell'Ente di Mediazione, di ~~proporre~~ apportare ulteriori modifiche agli artt. 4, lett. c), III punto; 8, comma I e 9 comma I del Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degl.

101

ORDINE AVVOCATI - RIETI

Avvocati di Rieti. Si comunichi agli iscritti a mezzo mail e si aggiorni il documento sul sito dell'Ordine.

Omissis

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Verbale di Adunanza

L'anno duemiladodici il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 17 e 10, in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:----------

Avv. Luca Conti	*Presidente*	presente
Avv. Andrea Vella	*Segretario*	presente
Avv. Silvia Baggio	*Tesoriere*	presente
Avv. Anna Maria Barbante	*Consigliere*	assente
Avv. Luca Chiattelli	*Consigliere*	assente
Avv. Gianluca Coppo	*Consigliere*	assente
Avv. Attilio Francesco Ferri	*Consigliere*	presente
Avv. Francesca Morgante	*Consigliere*	presente
Avv. Cristina Rinaldi	*Consigliere*	presente

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza

...omissis...

Alle ore 17 e 25 entra il Consigliere Avv. Coppo.

... omissis...

Alle ore 17:40 entra il Consigliere Avv. Barbante

Delibera n. 3:

Il Consiglio approva il Regolamento dell'Organismo di Mediazione del COA di Rieti e la allegata Tabella Indennità (prot. COA 717/2012 del 15.03.2012) con le emende apportate dal Consiglio Direttivo del suddetto organismo di mediazione all'esito delle osservazioni e dei contatti con il Ministero della Giustizia.

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 15 e 50, in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luca Conti	*Presidente*	presente
Avv. Andrea Vella	*Segretario*	presente
Avv. Silvia Baggio	*Tesoriere*	presente
Avv. Anna Maria Barbante	*Consigliere*	assente
Avv. Luca Chiattelli	*Consigliere*	assente
Avv. Gianluca Coppo	*Consigliere*	assente
Avv. Attilio Francesco Ferri	*Consigliere*	presente
Avv. Francesca Morgante	*Consigliere*	presente
Avv. Cristina Rinaldi	*Consigliere*	*assente*

OMISSIS

- **Alle ore 16 e 05 entra il Consigliere Avv. Cristina Rinaldi.**

OMISSIS

- **Alle ore 16 e 25 entra il Consigliere Avv. Gianluca Coppo.**

OMISSIS

- **Alle ore 17 e 25 entra il Consigliere Avv. Anna Maria Barbante**

OMISSIS

- **Alle ore 17 e 35 esce il Consigliere Avv. Attilio Francesco Ferri.**

OMISSIS

- **Alle ore 18 e 55 esce il Consigliere Avv. Gianluca Coppo Ferri.**

- **(DELIBERA N° 14)**

Il Consigliere delegato Avv. Baggio riferisce al Consiglio sull'incontro tenutosi con il C.D. dell'organismo di mediazione e con i mediatori del medesimo organismo e propone di integrare l'**art. 13 dello Statuto dell'O.d.M.**, aggiungendo alla fine del periodo: "***anche in caso di non accettazione dell'incarico o di rinuncia***". Propone inoltre di modificare l'**art. 5, comma 4, del Regolamento di mediazione** nel modo che segue: *" Ai mediatori spetta, per ogni singolo affare trattato, un onorario pari al 70% (**compresi** oneri di legge) delle **spese** di mediazione di cui alla tabella allegata al presente regolamento, determinata ai sensi dell'art. 16*

DM 180, ***effettivamente riscosse dall'Organismo di Mediazione.*** *L'onorario è corrisposto al termine della procedura".*

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Verbale di Adunanza N. 95

L'anno 2014 il giorno 21 del mese di Febbraio, in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luca Conti	*Presidente*	presente
Avv. Andrea Vella	*Segretario*	presente
Avv. Silvia Baggio	*Tesoriere*	assente
Avv. Giorgio Cavalli	Consigliere	presente
Avv. Luca Chiattelli	*Consigliere*	presente
Avv. Gianluca Coppo	*Consigliere*	presente
Avv. Attilio Francesco Ferri	*Consigliere*	presente
Avv. Francesca Morgante	*Consigliere*	presente
Avv. Cristina Rinaldi	*Consigliere*	presente

... omissis...

- **Alle ore 17 e 30 entra il Consigliere Avv. Baggio.**
- **DELIBERA N° 9**

Il Consigliere Relatore Baggio riferisce al Consiglio circa le modifiche apportate allo Statuto ed il Regolamento per come modificati dal Direttivo dell'O.d.M..

Il Consiglio approva entrambi i documenti, integrando l'art 5 n. 7 del regolamento stabilendo che le parole "cinque giorni" si sostituiscano con "tre giorni".

Manda al Segretario di collazionare i documenti nella loro versione finale.

Copia Conforme all'originale
Rieti, li 23/06/2015
CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Andrea Vella)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Verbale di Adunanza N. 2

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Gennaio in Rieti, presso la sede dell'Ordine è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Luca Conti	Presidente	presente
Avv. Andrea Vella	*Segretario*	presente
Avv. Francesca Morgante	*Tesoriere*	presente
Avv. Marco Arcangeli	*Consigliere*	presente
Avv. Luca Chiattelli	*Consigliere*	presente
Avv. Gianluca Coppo	*Consigliere*	presente
Avv. Gianluca Graziani	*Consigliere*	presente
Avv. Chiara Mestichelli	*Consigliere*	presente
Avv. Cristina Rinaldi	*Consigliere*	assente

...OMISSIS...

- **DELIBERA N° 27**

Il Consiglio preso atto della recente sentenza TAR Lazio **n. 1359/2015** e della circolare del Ministero pubblicata in data 30.1.2015 (che stabilisce la inesigibilità del pagamento delle spese di avvio per le procedure di mediazione fino al primo incontro ed eventuale adesione della controparte), delibera di modificare l'art. n.3, comma 4, lett. c) del Regolamento dell'O.d.M., nel seguente modo:

c) al difensore della parte istante che la parte istante dovrà provvedere a sua cura e spese a comunicare all'altra o alle altre parti:
   - l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
   - il nominativo del mediatore designato;
   - la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione; a munirsi di difensore ed a partecipare comunque personalmente al procedimento, avvertendole che il primo incontro con la parte istante, avente carattere preliminare, avrà comunque luogo, anche in difetto di partecipazione di alcuna delle altre parti. Nel corso di tale incontro il mediatore, tra l'altro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed all'esito le invita, unitamente ai loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione vera e propria ed in caso positivo procede con lo svolgimento di essa.
   - i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e l'avvertimento della circostanza che, ai sensi dell'Art. 8, comma 4-*Bis*, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. e

condanna la parte che, nei casi previsti dall'Art. 5, D.Lgs. 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il Consiglio delibera, di pubblicare sul sito dell'Ordine e di comunicare a tutti gli iscritti la suddetta modifica e di rimuovere dal sito istituzionale la modulistica in attesa di apportare ad essa le necessarie modifiche

Delibera inoltre di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine nonché attraverso mail a tutti gli iscritti che fino a nuove disposizioni non sono dovute le spese di avvio per le procedure di mediazione.

È copia conforme all'originale
Rieti, li 2.02.2015
Il Consigliere Segretario
(Avv. Andrea Vella)